

proposta di regolamento n. 6/12

a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 14 giugno 2012

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 2:
“ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’ E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni);

Considerato che si rende necessario modificare il suddetto regolamento al fine di assicurare una migliore gestione e manutenzione di canili e rifugi per cani sul territorio regionale;

Vista la proposta di regolamento ad iniziativa del consigliere Dino Latini;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni)".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 2:
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 "NORME IN MA-
TERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.****Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 del r.r. 2/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni) le seguenti parole "qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza" sono soppresse.

Art. 2

((Modifiche all'articolo 2 del r.r. 2/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2/2001 le seguenti parole: "di cui all'articolo 3 della l.r. 10/1997" sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 2/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 le parole "400" sono sostituite dalle parole "150".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 sono aggiunte in fine le seguenti parole "dell'ampiezza di almeno 150 metri quadrati per ogni 10 box".

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 le parole "4 capi adulti" sono sostituite dalle seguenti "3 capi adulti".

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 è aggiunta la seguente:

"g bis) I canili devono assicurare un rapporto tra personale addetto alla cura dei cani ed animali ospitati nella struttura pari ad almeno una persona per ogni quaranta cani."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 è inserito il seguente:

"4bis. È assicurata la buona manutenzione dei cortili indicati alla lettera e) del comma 1."

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 è inserito il seguente:

“5 bis. È obbligatorio per i gestori dei canili e dei rifugi conservare ed aggiornare un libretto sanitario per ciascun cane relativo alle condizioni fisiche e ai trattamenti sanitari ricevuti dall'animale.”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3bis nel r.r. 2/2001)

1. Dopo l'articolo 3 del regolamento regionale 2/2001 è inserito il seguente:

“Art 3 bis (Trasferimento di cani)

1. Il servizio veterinario dell'ASUR controlla il trasferimento dei cani tra canili e rifugi verificando il mantenimento negli stessi di un numero di animali idoneo alla capienza e le condizioni igienico-sanitarie esistenti delle strutture di ricevimento.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 del r.r. 2/2001)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2/2001 è aggiunto il seguente:

“6 bis. L'anagrafe canina deve contenere una documentazione dettagliata attestante le cause di decesso dei cani.”.